

Comune di Bellizzi



AREA ENTRATE E RISORSE

VIA D. MANIN 23
84092 BELLIZZI SA

Bellizzi 29/08/2016

RISPOSTA AL QUESITO N. 4 – PERVENUTO DALLA ENGINEERING TRIBUTI SPA

A) di voler fornire numero e ammontare dei crediti pregressi per i quali occorre attivare le procedure di recupero coattivo, distinguendo i medesimi crediti per anzianità (intesa come anno “di nascita” del credito), tipologia (ICI, TARSU, Sanzioni al Codice della Strada, etc.), numero di partite e importo complessivo per ciascuna tipologia.

La risposta al presente quesito è desumibile dall'allegato “RIEPILOGO BASE D'ASTA RISCOSSIONE COATTIVA IMPORTI ECONOMICI”

Publicato sul sito comune.bellizzi.sa.it link centrale unica di committenza;

B) Di voler fornire numero e ammontare e dettagli (anzianità del credito, tipologia, etc.) delle quote residue e delle quote inesigibili presentate dall'agente della riscossione.

La legge 190/2014 riformula i rapporti tra Equitalia ed enti creditori in tema di discarico dei crediti per inesigibilità (DLgs 112/1999)

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), pubblicata con GU n°300 del 29 dicembre 2014, ha introdotto alcune novità in materia di accertamento.

La legge di stabilità ai commi 682 e 683 riformula i rapporti tra Equitalia ed enti creditori (enti pubblici, Inps, Erario, etc.) in tema di discarico dei crediti per inesigibilità, apportando alcune modifiche agli articoli 19 e 20 del DLgs 112/1999.

In particolare, l'art.1 comma 688 della legge stabilisce che, le cartelle di Equitalia di valore inferiore o pari a 300 euro, consegnate ai contribuenti tra il 2000 ed il 31 dicembre 2014 e divenute inesigibili ai sensi dell'art.19 del DLgs 112/1999, ossia non sanate entro il terzo anno successivo dalla data di iscrizione della somma a ruolo, non sono assoggettate ai controlli (art.20 del DLgs 112/1999) da parte dell'ente creditore e si considerano, dunque, "abbandonate".

Le comunicazioni di inesigibilità, redatte dall'ente cui è affidato il compito di riscossione (Equitalia) ed inviate agli enti creditori, in relazione alle quote iscritte a

ruolo non incassate entro tre anni dalla loro consegna ai contribuenti, sono presentate:

- **per l'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017;**
- **per l'anno 2013, entro il 31 dicembre 2018;**
- **per l'anno 2012, entro il 31 dicembre 2019**

e così via per i ruoli consegnati negli anni precedenti fino a quelli relativi al 2000.

Ad oggi non siamo in grado di quantificare quanto richiesto.

Saluti

Il rup

Dott. Gianfranco Bassi